

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.03.2016****N. 220****Indicazioni concernenti le esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.****LA GIUNTA REGIONALE****Visti**

- l'art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79 comma 1 sexies, lettere a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., che prevede che:
 - a. siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno vengono messe a disposizione del SSN le informazioni utili a consentire la verifica del diritto all'esenzione per reddito;
 - b. con il medesimo decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;
- l'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra l'altro, il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il DPCM 26 marzo 2008, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il D.M. 17 marzo 2008, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
- Il DM 11 dicembre 2009, che detta disposizioni in materia di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera Sanitaria
- il decreto legge 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111;

RICHIAMATE le proprie delibere di Giunta regionale:

- n. 1053 del 5 agosto 2011 avente ad oggetto "Art 17, comma 6 del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011. Disposizioni conseguenti";
- n. 1045 del 5 agosto 2011 avente ad oggetto " Compartecipazione della spesa sanitaria: nuove modalità di accertamento e verifica delle esenzioni in base al reddito" che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;
- n. 1116 del 9 settembre 2011 avente ad oggetto "Art 17, comma 6 del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011. Integrazioni alla D.G.R N.1053/2011";

PREMESSO CHE

- ✓ alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, in base alla normativa nazionale sopra richiamata, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali
In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16), hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate:

1. Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
 2. Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)
 3. Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03)
 4. Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)
- ✓ Per quanto riguarda i farmaci Regione Liguria con la dGR 1053/2011, sopra richiamata, ha stabilito che l'esenzione spetta alle stesse categorie previste dalla normativa nazionale per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (codici E01 – E02 – E03 – E04).
 - ✓ Ha stabilito, inoltre, l'esenzione dal pagamento dei farmaci correlati alla patologia i cittadini tra i 6 e 65 anni, affetti da patologia cronica, con reddito familiare lordo inferiore ai 36.151,98 euro (codice di esenzione EPF).
 - ✓ Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nella Regione le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 sopra richiamato.
 - ✓ Il medico prescrittore, che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria (MEF), all'atto della prescrizione verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione per reddito, lo comunica all'interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.
 - ✓ Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria (MEF) alla quale accede il medico prescrittore per i propri assistiti, deve rivolgersi alla ASL di appartenenza per consegnare il modulo di autocertificazione attestante la propria situazione reddituale;

Considerato che nella nostra regione una quota significativa di assistiti che presentano l'autocertificazione annuale è rappresentata da cittadini ultra sessantacinquenni, afferenti alle condizioni di esenzione di cui al codice E01;

Valutato che per tali cittadini vi è una scarsa variabilità della condizione reddituale di appartenenza, e che, pertanto, sembra del tutto opportuno prevedere modalità semplificate di accesso all'esenzione che riducano agli assistiti il disagio nella fruizione del diritto e diminuiscano gli accessi alle strutture sanitarie per l'attuazione delle procedure di rinnovo;

Ritenuto, quindi, di stabilire che l'esenzione a seguito di autocertificazione dei cittadini ultra sessantacinquenni conservi la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito attestate; con ciò attribuendo ai cittadini la responsabilità di avvalersi dell'esenzione stante l'obbligo di comunicare alla propria Azienda Sanitaria eventuali variazioni di reddito che determinino il venir meno del diritto;

Dato atto, inoltre, che a partire dal 2013 i cittadini liguri presenti negli elenchi ministeriali del Sistema TS non ricevono più attestati di esenzione, ma è il medico prescrittore, previa esplicita richiesta dell'assistito, a verificare il diritto di esenzione direttamente accedendo alla lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria (MEF);

Preso atto che la normativa prevede che, ai fini dell'esenzione, il reddito considerato sia riferito all'anno precedente all'erogazione della prestazione di diagnostica strumentale, di laboratorio, sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutica;

Preso atto, pertanto, che i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti sono decaduti, recandosi presso l'Asl di appartenenza e comunicando le variazioni avvenute;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di stabilire, in vista della scadenza delle autocertificazioni per l'esenzione dal pagamento del ticket al 31 marzo 2016 quanto segue:

- tutti i cittadini, compresi i cittadini ultra65enni, che ritengano di avere diritto all'esenzione, ove non presenti negli elenchi forniti dal MEF, anche qualora abbiano presentato autocertificazioni di esenzione negli anni precedenti e successivamente prorogate, dovranno presentare una nuova autocertificazione a partire dal primo aprile 2016. L'autocertificazione avrà validità per l'intero anno solare (01/01/2016-31/12/2016); ogni anno l'autocertificazione delle condizioni di esenzione dovrà essere rinnovata, ad esclusione dei cittadini ultra 65enni con codice E01;
- il cittadino di età superiore ai 65 anni con esenzione E01, non sarà più tenuto per gli anni successivi al 2016 a presentare l'autocertificazione che attesti la propria posizione reddituale. Si considera infatti prorogata la validità della condizione di esente fintanto che permangono le condizioni di reddito attestate nell'autocertificazione, con l'obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;
- il neo 65enne che ritenga di avere diritto all'esenzione per reddito (codice E01) dovrà presentare l'autocertificazione alla Asl di appartenenza e parimenti non sarà più tenuto a presentare l'autocertificazione che attesti la sua posizione reddituale per gli anni successivi; si considera infatti prorogata la validità della condizione di esente fintanto che permangono le condizioni di reddito attestate, con l'obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;
- i cittadini anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute.

Ritenuto, inoltre, di dare mandato alle AA.SS.LL. liguri di realizzare una attività di informazione, in accordo con il competente settore del Dipartimento Salute, presso gli operatori e i cittadini delle disposizioni adottate dal presente provvedimento;

su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione Sonia Viale

DELIBERA

1. di stabilire con decorrenza 1 aprile 2016 le seguenti disposizioni per quanto concerne l'esenzione per reddito dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche:
 - tutti i cittadini, compresi i cittadini ultra65enni, che ritengano di avere diritto all'esenzione, ove non presenti negli elenchi forniti dal MEF, anche qualora abbiano presentato autocertificazioni di esenzione negli anni precedenti e successivamente prorogate, dovranno presentare una nuova autocertificazione a partire dal primo aprile 2016. L'autocertificazione avrà validità per l'intero anno solare (01/01/2016-31/12/2016); ogni anno l'autocertificazione delle condizioni di esenzione dovrà essere rinnovata, ad esclusione dei cittadini ultra 65enni con codice E01;
 - il cittadino di età superiore ai 65 anni con esenzione E01, non sarà più tenuto per gli anni successivi al 2016 a presentare l'autocertificazione che attesti la propria posizione reddituale. Si considera infatti prorogata la validità della condizione di esente fintantoché permangono le condizioni di reddito attestate, con l'obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;
 - il neo 65enne che ritenga di avere diritto all'esenzione per reddito (codice E01) dovrà presentare l'autocertificazione alla Asl di appartenenza e parimenti non sarà più tenuto a presentare

l'autocertificazione che attesti la sua posizione reddituale per gli anni successivi; si considera infatti prorogata la validità della condizione di esente fintantoché permangono le condizioni di reddito attestate, con l'obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;

- i cittadini anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute;
2. di dare mandato alle AA.SS.LL. liguri di realizzare un'attività di informazione, in accordo con il competente settore del Dipartimento Salute, presso gli operatori e i cittadini delle disposizioni adottate dal presente provvedimento;
3. di ribadire che in adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e ad applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino della Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.03.2016

N. 221

Approvazione elenco regionale dei soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza ai sensi della DGR n. 1385/2014 e provvedimenti conseguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il DPR 27/3/1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli minimi di assistenza sanitaria in emergenza";
- Il D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- La L 11 agosto 1991, n. 266 di regolamentazione delle attività di volontariato;
- Il D. Lgs 28 settembre 2012, n. 178 e s.m. e i. ed il Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero della Difesa del 16 aprile 2014 entrambi di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- La legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore";
- D.M. 17 dicembre 1987, n. 533 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- La legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 "Sistema di emergenza sanitaria";
- La legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati";
- D.M. 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenza speciali";
- La DGR n. 1360 del 22.11.2001 ad oggetto "Direttiva in materia di Emergenza/Urgenza sanitaria";
- La DGR n. 441 del 26.4.2007 "Direttiva vincolante - Modalità di erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del servizio Sanitario regionale";
- La norma europea UNI EN 1789 adottata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 ottobre 2010;
- Circolare n. 182/89 Prot. n. 4278/4182(0) - D.C. IV n. A070 Ministero dei Trasporti - Direzione